

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL'ICE

ART. 1 PREMESSA. Le iniziative sono organizzate dall'Istituto nel quadro della politica di promozione del prodotto italiano all'estero decisa dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le decisioni prese dall'Istituto sono quindi dirette a promuovere e tutelare, in via prioritaria, l'immagine dell'Italia in generale, l'interesse collettivo e la riuscita complessiva dell'iniziativa.

ART. 2 PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA, che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'Istituto in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'Istituto per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI. L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente con l'inoltro del modulo "domanda di ammissione". Lo stampato, fornito dall'Istituto, deve essere restituito entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede il protocollo di arrivo all'Istituto o la data di trasmissione risultante sul telefax. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'azienda con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. L'Istituto si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti. Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'Istituto; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'Istituto o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione dei relativi motivi.

ART. 4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE. La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni. Tale quota, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

ART. 5 AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA. La ammissione all'iniziativa è data dall'Istituto a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'Istituto tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'Istituto può essere costretto ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L'Istituto si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporre i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'Istituto.

ART. 6 PAGAMENTI E RIMBORSI. Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'Istituto un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa tramite fax, telex o telegramma e della relativa assegnazione di area espositiva l'Istituto procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate la somma dovuta, il modo ed il termine di pagamento (generalmente entro 15 giorni dalla data della fattura). In caso di variazione di data o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'Istituto, l'Istituto stesso, provvederà, entro 60 gg. dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'azienda. In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato.

ART. 7 PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE. Sono di norma a carico dell'azienda espositrice che dovrà provvedere in proprio, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'Istituto; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all'Istituto fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 8 DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND. L'area e/o lo stand, se predisposto dall'Istituto, viene fornito secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'Istituto laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'Istituto in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 9 AREA/STAND NON ALLESTITI. Nel caso di iniziative in cui l'Istituto procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa etc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 10 SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO. Lo espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. Lo espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario. Il mancato rispetto di tale regola,

recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'Istituto. L'Istituto si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'Istituto stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 11. RINUNCE. L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'Istituto per mezzo telefax, telex o telegramma. Se la rinuncia viene notificata all'Istituto entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa e la relativa assegnazione dell'area, nulla è dovuto dall'azienda. Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'Istituto per la realizzazione dell'iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 30% dell'ammontare dovuto.

ART. 12. RECLAMI. Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'Istituto onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'Istituto potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 13. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'. L'Istituto pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 14. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA' DOGANALI. Per particolari iniziative l'Istituto si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'Istituto non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 15. ASSICURAZIONE. La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'Istituto, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'Istituto non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 16. ORGANIZZAZIONE VIAGGI. Per particolari iniziative l'Istituto si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Istituto per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 17. PERSONALE PER LO STAND. L'Istituto offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'Istituto per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 18. FORO COMPETENTE. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Istituto e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL'ICE

CODICI ISTAT (ATECO)

<p>PRODOTTI AGRICOLI DELLA CACCIA E SILVICOLTURA:</p> <p>01 Agricoltura e caccia</p> <p>01.0 Prodotti Agricoli, orticoltura, floricoltura</p> <p>01.12.2 Fiori e piante ornamentali</p> <p>01.13.3 Agrumi</p> <p>01.2 Animali (zootecnia)</p> <p>02 Silvicultura</p> <p>05 Pesca, piscicoltura</p> <p>INDUSTRIA MANIFATTURIERA:</p> <p>15 INDUSTRIE ALIMENTARI E BEVANDE</p> <p>91.11 Carne conservata e prodotti a base di</p> <p>91.12 Carne</p> <p>91.13 Pesce conservato e prodotti a base di Pesce</p> <p>15.3 Frutta e ortaggi conservati</p> <p>15.4 Olii e grassi animali e vegetali</p> <p>15.5 Prodotti lattiero caseari</p> <p>15.8 Prodotti di pasticceria</p> <p>15.85 Paste alimentari e prodotti farinacei</p> <p>15.9 Bevande</p> <p>15.91 Bevande alcoliche distillate</p> <p>15.93 Vino di uve</p> <p>15.98 Acque minerali e bibite analcoliche</p> <p>16 TABACCO</p> <p>INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO</p> <p>17 Tessili</p> <p>17.1 Fibre tessili</p> <p>18 Articoli di vestiario-pellicce</p> <p>18.1 Vestiario in pelle</p> <p>18.2 Altri articoli di vestiario e accessori</p> <p>IND. CONCIARIE PROD. IN CUOIO, PELLE</p> <p>19 Calzature, articoli da correggiato e selleria</p> <p>19.1 Concia del cuoio</p> <p>19.2 Articoli da viaggio, borse</p> <p>19.3 Calzature e accessori</p> <p>IND. LEGNO E DEI PRODOTTI DEL LEGNO</p> <p>20 Legno e prodotti in legno e sughero (escluso mobili)</p> <p>20.30.1 Porte e finestre</p> <p>20.30.11 Infissi in legno</p> <p>36.1 MOBILI</p> <p>36.12 Mobili per uffici e negozi</p> <p>FABBRICAZ. CARTA E PRODOTTI, EDITORIA, STAMPA</p> <p>21 Pasta carta, carta e prodotti della carta</p> <p>22 Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati</p> <p>FABBRICAZ. PRODOTTI CHIMICI</p> <p>24.4 Prodotti farmaceutici</p> <p>24.52 Profumi e prodotti per toilette</p> <p>PROD. DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI METALLO</p> <p>27 Metalli e leghe</p> <p>27.10.01 Siderurgia</p> <p>ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DIVERSI</p> <p>28.61 Coltelleria e posateria</p> <p>28.7 Altri prodotti metallici</p> <p>28.12.11 Infissi in metallo</p> <p>28.62.1 Utensileria a mano</p> <p>91.11.1 Pentolame attrezzi da cucina, articoli metallici da bagno</p> <p>FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI</p> <p>29 Macchine e apparecchi meccanici</p> <p>29.11.1 Motori a combustione interna, turbine idrauliche e meccaniche</p> <p>29.12 Pompe e compressori</p> <p>29.13 Rubinetti e valvole</p> <p>29.14 Cuscinetti, ingranaggi e organi trasm. ne</p>	<p>29.21.1 Fomaci e bruciatori</p> <p>29.22.1 Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione</p> <p>29.23.1 Attrezzature per la refrigerazione e ventilazione (uso non domestico)</p> <p>29.24.31 Macchine enologiche per imbottigliamento</p> <p>29.53 Macchine per lavorazione di prodotti alimentari, bevande, tabacco</p> <p>29.3 Macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e zootecnia</p> <p>29.31 Trattori agricoli</p> <p>29.32.11 Attrezzature per la zootecnia</p> <p>29.32.12 Attrezzature per la pesca e acquacoltura</p> <p>29.40 Macchine utensili</p> <p>29.40.01 Macchine per oreficeria, gioielleria, argenteria</p> <p>29.40.02 Macchine per fili e cavi</p> <p>29.40.03 Macchine per la lavorazione di metalli</p> <p>29.5 Altre macchine per impieghi speciali</p> <p>29.51 Macchine per metallurgia</p> <p>29.52 Macchine da miniera, cava, cantiere</p> <p>29.52.01 Macchine edili, stradali e movimento terra</p> <p>29.50.04 Macchine lavorazione marmo (estrazione)</p> <p>29.54.1 Macchine tessili</p> <p>29.54.2 Macchine per l'industria delle pelli</p> <p>29.54.3 Macchine per lavanderie e stirerie</p> <p>91.11 Macchine per l'industria della carta e cartone</p> <p>29.56.1 Macchine per industria chimica, petrolchimica e petrolifera</p> <p>29.56.2 Macchine automatiche per la confezione e l'imballaggio</p> <p>29.56.31 Macchine per la lavorazione delle materie plastiche e gomma</p> <p>29.56.35 Macchine per l'industria ceramica e del laterizio</p> <p>29.56.36 Macchine per la lavorazione del marmo</p> <p>29.56.37 Macchine per circuiti stampati</p> <p>29.56.4 Macchine per la lavorazione del legno e materie similari</p> <p>29.56.5 Robot industriali per usi molteplici</p> <p>PRODUZIONE</p> <p>29.7 Apparecchi per uso domestico</p> <p>29.71 Elettrodomestici</p> <p>29.71.01 Macchine per la pulizia industriale</p> <p>FABBRICAZIONE PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI</p> <p>26.1 Vetro e prodotti in vetro</p> <p>26.21 Prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali</p> <p>26.22 Articoli sanitari in ceramica</p> <p>26.3 Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti</p> <p>26.70.1 Pietre e marmi</p> <p>FABBRIC. DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE</p> <p>30 Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici</p> <p>31 Macchine ed apparecchi elettrici</p> <p>31.1 Motori, generatori e trasformatori elettrici</p> <p>31.3 Fili e cavi isolati</p> <p>31.5 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche</p> <p>32 Apparecchi radiotelevisivi e per le telecomunicazioni</p> <p>32.1 Tubi e valvole elettronici ed altri componenti</p> <p>32.2 Apparecchi trasmettenti per radiodiffusione, televisione, telefonia e telegrafia</p> <p>33 Apparecchi medicali, di precisione, ottici, orologi</p> <p>33.1 Apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici</p> <p>33.2 Strumenti per misurazione, controllo, prova, navigazione e simili</p> <p>33.4 Strumenti ottici e attrezzature fotografiche</p> <p>33.40.1 Montature per occhiali</p>	<p>MEZZI DI TRASPORTO</p> <p>34 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi</p> <p>34.1 Autoveicoli</p> <p>34.20.01 Caravan, autocaravan</p> <p>34.30 Parti e accessori per autoveicoli e per loro motori</p> <p>35 Altri mezzi di trasporto</p> <p>35.1 Cantieristica navale</p> <p>35.12 Imbarcazioni da diporto e sportive</p> <p>35.2 Locomotive e materiale rotabile ferroviario</p> <p>35.4 Motocicli e biciclette</p> <p>ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE</p> <p>36.2 Gioielleria e oreficeria</p> <p>36.3 Strumenti musicali</p> <p>36.4 Articoli sportivi</p> <p>36.5 Giochi e giocattoli</p> <p>36.6 Oggetti di bigiotteria</p> <p>36.63.6 Cancelleria e altri articoli</p> <p>36.63.62 Oggettistica da regalo, articoli promozionali</p> <p>36.63.63 Articoli da regalo per la persona</p> <p>45 COSTRUZIONI</p> <p>DISTRIBUZIONE</p> <p>51 COMMERCIO ALL'INGROSSO</p> <p>51.2 Commercio all'ingrosso e distribuzione di materie prime agricole e di animali vivi</p> <p>51.3 Commercio all'ingrosso e distribuzione di prodotti alimentari, bevande e tabacco</p> <p>51.4 Commercio all'ingrosso e distribuzione di altri beni di consumo finale</p> <p>91.11 Commercio all'ingrosso e distribuzione di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami</p> <p>51.1 Intermediari del commercio (agenti rappresentanti)</p> <p>51.19 Import - Export</p> <p>51.19.01 Trading company</p> <p>52 Commercio al dettaglio</p> <p>SERVIZI</p> <p>65.23.3 Holding finanziarie</p> <p>74.15 Holding operative</p> <p>91.11.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali</p> <p>65.12 Banche</p> <p>74.1 Impresa di servizi</p> <p>74.20.2 Società di studi di engineering</p> <p>74.20.1 Architetti-studi di architettura</p> <p>74.20.3 Servizi di ingegneria integr. progettazione impianti</p> <p>74.14 Studio di consulting</p> <p>74.40 Agenzie di pubblicità</p> <p>74.14.5 Agenzie di pubbliche relazioni</p> <p>74.84.5 Designer</p> <p>74.11.1 Avvocati</p> <p>74.12.1 Commercialisti</p> <p>74.14.4 Consulenti aziendali</p> <p>74.13 Società di marketing e sondaggi di opinioni</p> <p>92.40.01 Giornalisti</p> <p>92.40.03 Agenzie stampa</p> <p>ORGANIZZAZIONE ENTI E ASSOCIAZIONI</p> <p>91.11 Associazioni e consorzi export</p> <p>91.11.1 Associazioni di categoria (Ass. Industriali, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato)</p> <p>91.11.3 Camere di Commercio</p> <p>91.11.31 Centro estero c.c.i.a.a.</p> <p>75.11.1 Regioni</p> <p>74.83.1 Ente Fiera</p> <p>99.00 Organizz. ed organismi extraterritoriali</p> <p>80.30.2 Università</p> <p>22.1 Casa editrice</p>
---	---	--

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003**

I Suoi dati personali saranno trattati per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero come previsto dall'art. 2 della Legge n. 68/1997.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge ovvero per tutte le attività strettamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto, come sancito dall'art. 3, comma 8, del D.P.R. n. 474 dell'11.11.1997.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l'erogazione dello stesso. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. Il mancato conferimento degli stessi, quindi, non pregiudicherà l'erogazione del servizio.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del D.L. n. 196/2003. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: Istituto nazionale per il Commercio estero, Via Liszt 21, 00144 Roma, o ai responsabili del trattamento dell'Istituto allo stesso indirizzo.

Responsabili del trattamento dell'ICE:

1. Dipartimento Personale, Relazioni sindacali e Servizi generali;
2. Dipartimento Amministrazione, Finanza e Controllo;
3. Dipartimento Servizi alle imprese;
4. Dipartimento Promozione dell'Internazionalizzazione;
5. Dipartimento Formazione e Studi;
6. Area di controllo e di assistenza dei prodotti agricoli;
7. Area Strategie di rete;
8. Area Sistemi informativi;
9. P.A.G.: progetti, allestimenti e grafica promozionale;
10. Area Legale e segreteria istituzionale;
11. Area Relazioni esterne;
12. Ufficio Stampa;
13. Auditing;
14. RetItalia Internazionale SpA.